

124 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 124.

Art. 124.

1. La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli, (1) i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.

(1) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, siano sostituite dalla parola: "figli".

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello